



Guardia di Finanza

PROSPETTO DI SINTESI novità D.Lgvo 151/2009

Argomento	Modifiche al decreto legislativo n. 231/2007
Definizioni	<p>⇒ nell'articolo 1, comma 2, viene inserita la lettera e) bis, che riporta la definizione di conti di corrispondenza sottoforma di "conti tenuti dalle banche, tradizionalmente su base bilaterale, per il regolamento dei servizi interbancari (rimesse di effetti, assegni circolari e bancari, ordini di versamento, giri di fondi, rimesse documentate e altre operazioni)";</p> <p>⇒ soppressione della definizione di operazione collegata¹;</p> <p>⇒ modifica della definizione di titolare effettivo sottoforma di "persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività ovvero, nel caso di entità giuridica, la persona o le persone fisiche che, in un'ultima istanza, possiedono o controllano tale entità, ovvero ne risultano beneficiari secondo i criteri di cui all'allegato tecnico".</p>
Compiti dell'U.I.F. in materia di Segnalazione di Operazioni Sospette	<p>⇒ all'art. 6, comma 6, viene inserita la lettera e) bis, dove si precisa che l'UIF emana istruzioni da pubblicarsi in Gazzetta Ufficiale sui dati e le informazioni che devono essere contenute nelle segnalazioni sospette;</p> <p>⇒ all'art. 47, comma 1, si dà incarico di definire i criteri per l'approfondimento finanziario delle segnalazioni di operazioni sospette.</p>
Soggetti destinatari degli obblighi Antiriciclaggio²	<p>Si allarga il campo di applicazione degli obblighi antiriciclaggio tra gli operatori non finanziari di cui all'art. 14, assoggettando ai relativi adempimenti di legge anche le agenzie di scommesse presso i cosiddetti punti fisici (agenzie, ricevitorie, sale bingo, corner)³. Quest'ultimi si affiancano così alle case da gioco e alle attività di raccolta telematica delle scommesse (case da gioco <i>on line</i>).</p>

¹ La soppressione dell'art. 1, comma 2, lett. n), è stata suggerita dalle Commissioni riunite Giustizia e Finanze e Tesoro del Senato, in quanto ritenuta ridondante rispetto alla fattispecie di operazione frazionata, da tempo accolta nelle disposizioni vigenti in ambito bancario. L'eliminazione di tale concetto ha comportato la modifica degli artt. 15 - 17 del D.Lgs. n. 231/2007 che imponevano l'adeguata verifica dei clienti all'esecuzione di "operazioni occasionali per importi pari o superiore a 15 mila euro, in un'unica soluzione o con più operazioni che appaiono tra loro collegate o frazionate".

<p style="text-align: center;">Professionisti</p>	<p>Per chiarire l'ambito soggettivo di applicazione della disciplina, si precisa che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ⇒ anche alle associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, ai CAF ed ai patronati che redigono le scritture contabili e svolgono consulenza fiscale, si applicano gli obblighi antiriciclaggio; ⇒ i componenti degli organi di controllo presso i soggetti destinatari del decreto sono esonerati dagli adempimenti antiriciclaggio, fermo restando il rispetto degli obblighi loro previsti dall'art. 52 dello stesso provvedimento⁴.
<p style="text-align: center;">Obblighi di adeguata verifica della clientela</p>	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ inclusione tra i soggetti cui si applicano gli obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela delle società e degli altri organismi quotati in un mercato regolamentato e sottoposti agli obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria⁵; ⇒ inclusione dei revisori contabili tra i soggetti per i quali si considerano assolti gli obblighi di adeguata verifica mediante idonea attestazione di terzi; ⇒ l'attestazione è considerata idonea anche in caso di trasmissione con sistemi informatici dei dati identificativi del cliente da parte dell'intermediario che ha provveduto all'identificazione mediante contatto diretto; ⇒ precisazione sull'applicazione temporale degli obblighi di adeguata verifica, che per la clientela già acquisita si applicano al primo contatto utile, fatta salva la valutazione del rischio presente (art. 22).

² I soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio sono previsti dall'art. 11 "Intermediari finanziari e altri soggetti esercenti attività finanziaria", dall'art. 12 "Professionisti", dall'art. 13 "Revisori contabili", dall'art. 14 "Altri soggetti". Inoltre, l'art. 10, comma 2, prevede, altresì, una serie di operatori non finanziari assoggettati esclusivamente all'adempimento delle segnalazioni di operazioni sospette.

³ In particolare, l'art. 14, comma 1, lettera e bis), così recita "offerte di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro, anche in assenza della autorizzazioni rilasciate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 539, della legge 23 dicembre 2005, n. 266". Inoltre, ai sensi dell'art. 66, comma 9 bis, si specifica che tali nuovi operatori sono tenuti al rispetto degli obblighi antiriciclaggio a partire dal 1° marzo 2010.

⁴ Al riguardo, la relazione illustrativa specifica che "i componenti degli organi di controllo (sia nelle società destinatarie del decreto, sia in tutte le altre) non svolgono una prestazione professionale per conto della società, ma sono inquadrabili nell'ambito di un rapporto organico con le società. Nel caso dei sindaci, in particolare, l'attività consiste essenzialmente nel controllo sull'osservanza della legge e dello statuto, nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione. L'accertamento viene effettuato in sede di verifica trimestrale e durante i controlli di bilancio, quindi a posteriori, cioè quando un'ipotetica operazione sospetta è stata già eseguita e, in ogni caso, senza richiedere l'intervento del sindaco ma, al contrario, l'eventuale prestazione professionale del professionista che svolga la propria attività in favore della società. E' esclusivamente in capo a quest'ultimo che deve imputarsi l'obbligo di assolvere gli obblighi di identificazione, registrazione e segnalazione."

⁵ Ne discende che, nelle ipotesi in cui il cliente sia una società quotata in un mercato regolamentato, gli intermediari sono tenuti all'acquisizione di informazioni sufficienti per stabilire se questa possa beneficiare dell'esenzione, senza procedere all'identificazione ed alla registrazione delle informazioni

<p>Obblighi di astensione</p>	<p>Riformulati i commi 2 e 4 dell'art. 23, per chiarire meglio la connessione tra obbligo di astensione dell'operazione, potere di sospensione dell'operazione da parte dell'UIF e obbligo di segnalazione di operazione sospetta⁶.</p>
<p>Obblighi di registrazione</p>	<p>⇒ inserimento dell'espresso riferimento all'obbligo di registrazione da parte dei destinatari dei dati relativi al titolare effettivo (art. 36, comma 1, lettere a e b);</p> <p>⇒ previsione di uno specifico comma (art. 36, comma 2 bis) che specifica l'onere da parte degli intermediari di registrare e conservare, per dieci anni, anche le operazioni di importo inferiore a 15.000 euro trasmesse dagli agenti in attività finanziaria tenuti ad osservare gli obblighi di adeguata verifica anche per le operazioni sotto soglia ai sensi dell'art. 15, comma 6;</p> <p>⇒ viene precisato che il termine di trenta giorni per la registrazione decorre dal compimento dell'operazione, ovvero dall'apertura, dalla variazione e dalla chiusura del rapporto continuativo ovvero dall'accettazione dell'incarico professionale, dall'eventuale conoscenza successiva di eventuali informazioni (art. 36, comma 3);</p> <p>⇒ possibilità, per ogni ordine professionale, di istituire un archivio centralizzato in cui far confluire le registrazioni obbligatorie dei propri iscritti (art. 38, comma 6 bis).</p>
<p>Riservatezza del segnalante e richiesta di informazioni</p>	<p>⇒ la riservatezza viene garantita non solo alle persone fisiche che effettuano la segnalazione sospetta, ma anche a tutti i soggetti comunque destinatari degli obblighi antiriciclaggio (art. 45, commi 6, 7, e 8);</p> <p>⇒ la UIF, la Guardia di Finanza e la DIA possono richiedere informazioni, ai fini dell'analisi o dell'approfondimento investigativo della segnalazione al soggetto che ha effettuato la comunicazione, e a quelli cui la segnalazione è collegata (art. 45, comma 3).</p>

⁶ Il nuovo articolo 23, comma 2, così recita "Prima di effettuare la segnalazione di operazione sospetta ai sensi dell'articolo 41 e al fine di consentire l'eventuale esercizio del potere di sospensione di cui all'articolo 6, comma 7, lettera c), gli enti e le persone soggetti al presente decreto si astengono dall'eseguire le operazioni per le quali sospettano vi sia una relazione con il riciclaggio o con il finanziamento del terrorismo."

<p>Limitazione all'uso del contante e dei titoli al portatore</p>	<p>modifica all'art. 49, comma 1, per precisare che, analogamente alla previgente legge antiriciclaggio n. 197/1991, il trasferimento vietato è quello riferito al valore trasferito e non a quello dell'operazione effettuata⁷.</p>
<p>Sanzioni</p>	<p>previsione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 200.000 euro in caso di violazione del divieto imposto agli intermediari ai aprire o mantenere un conto di corrispondenza con banche di comodo.</p>

⁷ Infatti, la vecchia formulazione “*quando il valore dell'operazione, anche frazionata, è complessivamente superiore a 12.500 euro*”, ha generato molti dubbi *interpretativi* ed è stata intesa da taluni quale divieto all'utilizzo del denaro contante per effettuare pagamenti relativi ad una stessa operazione, anche se frazionati in importi inferiori al limite di legge, prescindendo dal motivo del frazionamento.